SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

Presidenza del vice presidente BETTAMIO

DL 1175

TIPOGRAFIA DEL SENATO (360)

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2917) ***Disciplina dell'attività di acconciatore,*** risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(778) ***BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963 n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini***

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3-5
* D'IPPOLITO *(FI), relatrice* 3

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2917) ***Disciplina dell'attività di acconciatore,*** risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(778) ***BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963 n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2917, approvato dalla Camera dei deputati, e 778.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice D'Ippolito.

D'IPPOLITO, *relatrice.* Il disegno di legge n. 2917 giunge all'esame della Commissione dopo essere stato recentemente approvato dalla Camera dei deputati, recando una nuova ed organica disciplina dell'attività di acconciatore, nella quale vengono incluse le attività di barbiere e l'attività di parrucchiere per uomo e per donna. Ad esso si affianca il disegno di legge n. 778, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 161 del 1963, volto anch'esso a superare la vigente tripartizione nelle tre figure professionali di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna. Tale provvedimento appare omogeneo alle proposte di legge esaminate presso l'altro ramo del Parlamento, nella loro originaria formulazione.

Entrambi i disegni di legge si compongono di sette articoli: l'Atto Senato n. 2917 reca i principi fondamentali di disciplina di tale attività professionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fissando alcuni criteri generali, quali il libero esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato.

L'articolo 2 definisce i campi nei quali si esplica l'attività in argomento, escludendo espressamente tutte le prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario. Viene inoltre dettagliatamente disciplinato l'esercizio delle attività, individuando i luoghi e i prodotti cosmetici che possono essere utilizzati. È inoltre consentito lo svolgimento dell'attività di acconciature unitamente a quella di estetista.

L'articolo 3 disciplina dettagliatamente i requisiti minimi per conseguire la necessaria abilitazione professionale, consistenti nel superamento di un esame tecnico-professionale preceduto, alternativamente, da un corso di qualificazione seguito da un ulteriore corso di specializzazione, ovvero da un periodo triennale di inserimento presso un'impresa di acconciature e dallo svolgimento di un corso di formazione teorica. Al riguardo, merita di

essere sottolineato che le disposizioni contenute in tale articolo appaiono fortemente dettagliate e specifiche.

Con riferimento poi all'articolo 4, si rileva che il primo comma demanda alla Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri generali cui le Regioni dovranno attenersi nel definire i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami. A tale riguardo, invece, il disegno di legge n. 778 prevede che la durata dei corsi, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami siano definiti dalle Regioni entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nel definire i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, ai sensi del disegno di legge n. 2917 le Regioni debbono perseguire la valorizzazione della funzione di servizio delle imprese di acconciatura, l'equilibrato sviluppo del settore attraverso la disciplina degli orari minimi e massimi di apertura al pubblico e la previsione della pubblicità delle tariffe. Particolare rilevanza viene altresì attribuita alla regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alla consultazione e partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie.

Ulteriori approfondimenti meriterebbe altresì il comma 4 che demanda alla Conferenza Stato-Regioni il compito di stabilire i criteri ai quali deve conformarsi la disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

L'articolo 5 regola i minimi e i massimi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi eserciti l'attività in modo non conforme alla legge, demandando inoltre alla Conferenza Stato-Regioni il compito di stabilire i parametri di riferimento da parte delle Regioni della misura delle sanzioni e dei casi in cui è consentito sospendere o revocare l'autorizzazione. Differente è invece la soluzione adottata dall'articolo 6 del disegno di legge n. 778, che prevede limiti edittali più tenui e non fa riferimento alla Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 2917 detta poi alcune disposizioni di carattere transitorio, tra le quali particolare rilievo assume quella di cui al comma 4, che prevede dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame che le autorizzazioni comunali vengano rilasciate esclusivamente per le attività di acconciatore. Nel regolare le modalità attraverso le quali è possibile ottenere l'abilitazione anche da parte di coloro che siano in possesso della qualifica di barbiere, e che intendano ottenere l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, viene comunque fatto salvo il diritto di svolgere tale attività.

Infine, l'articolo 7 reca il termine di applicazione della legislazione vigente e le abrogazioni.

Desidero sottolineare che il provvedimento in esame interessa non solo una categoria professionale assai numerosa, ma anche la totalità dei cittadini utenti. Siamo di fronte ad un percorso normativo avviato nella

precedente legislatura, che ha trovato finalmente un punto di sintesi importante nel testo approvato alla Camera, all'interno del quale appare particolarmente positiva la riqualificazione della categoria degli acconciatori e l'introduzione di forme di garanzia per tutti i consumatori.

Voglio, infine, sottolineare che alla Camera dei deputati il disegno di legge ha visto impegnate, in uno sforzo comune, tutte le forze politiche presenti in Commissione e tutti si sono adoperati per un esito positivo ed una quanto più rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Auspico che questo consenso e questa sinergia possano ripetersi anche all'interno della 10ª Commissione permanente del Senato, al fine di poter concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento, tenendo conto della possibilità che il disegno di legge n. 778 venga assorbito nel testo già approvato alla Camera dei deputati.

Sottolineo, infine, che è alta l'aspettativa della categoria, che è stata grande la collaborazione tra forze politiche e rappresentanze di categoria, nella comune convinzione della necessità di questa normativa generale (perciò ampiamente condivisa) che consentirà migliore qualità nel lavoro e sicura dignità alla professione.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice D'Ippolito per la sua esposizione.

Ricordo che, prima di procedere alle votazioni, dobbiamo attendere il parere delle altre Commissioni; in particolare, i pareri delle Commissioni 1ª e 14ª sono molto importanti perché riguardano la compatibilità costituzionale e con le direttive comunitarie.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

€ 0,50